



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi

Via Cavour, 26 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 081.5369345 - Fax 081.8626697 - C.F. 90082020638
email: naic8fy007@istruzione.it - PEC: naic8fy007@pec.istruzione.it - web: www.comprensivoleopardi.gov.it

Prot. n. 109/et

del 17/03/2016

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

ART.1 Il Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti, da ora in avanti denominato Comitato, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esplica le funzioni ad esso attribuite dal Testo Unico D. Lgs. 297/94 novellato dall'art. 1, della Legge 107/2015, ha una durata di tre anni scolastici ed opera secondo le tipologie di composizione previste dalla Legge medesima.

ART.2 Le attribuzioni del Presidente

Il Comitato è presieduto dal dirigente scolastico.

Il Presidente:

- Convoca e presiede il Comitato
- Affida le funzioni di segretario a un componente del Comitato
- Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario in un registro a pagine numerate.

Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e richiamato all'ordine, sospendere ed aggiornare ad altra seduta.

ART.3 Il Segretario del Comitato e sue attribuzioni

La designazione del segretario è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il segretario per l'intera durata del Comitato o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.

Il segretario redige verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal segretario anche dal Presidente.

Le altre incombenze amministrative, come la redazione o l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Comitato, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta debbono essere svolte, per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

ART.4 La convocazione

La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente.

La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il Presidente può convocare il Comitato anche quando almeno la metà più uno dei componenti in carica lo abbia motivatamente richiesto.

La richiesta di convocazione – sottoscritta dai componenti interessati – deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente. E' facoltà di ogni componente proporre al Presidente punti da inserire all'o.d.g.; non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Comitato, così come declinate dalla Legge. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei componenti presso la sede dell'istituto almeno tre giorni prima della riunione. La stessa, per comodità, può essere allegata alla eventuale mail di convocazione.

L'atto di convocazione:

- Deve essere emanato dal Presidente
- Deve avere forma scritta
- Deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico
- Deve indicare se trattasi di seduta straordinaria
- Deve indicare il giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione
- Deve essere recapitato ed esposto all'albo della scuola e pubblicato sul sito web della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria, salvo questioni di documentata urgenza
- Deve essere reso noto o inviato a tutti i componenti

ART.5 L'Ordine del Giorno

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Comitato, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. Non è prevista la trattazione di "varie ed eventuali". L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Comitato non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto unanime e solo se presenti tutti i componenti, il Comitato può, per sole questioni d'urgenza e documentate, deliberare argomenti non presenti all'ordine del giorno.

ART.6 La seduta

La seduta è la riunione dei membri del Comitato che si svolge per una durata massima di tre ore. Gli eventuali punti all'o.d.g. indiscussi verranno inseriti nell'o.d.g. della seduta successiva da indire, di norma, entro 72 ore, salvo situazioni di documentata e necessaria urgenza.

Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Presidente del Consiglio Comunale quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni componente ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza di numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche all'inizio della seduta.

ART.7 La discussione

La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno.

Ogni componente ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di cinque minuti, su un argomento all'ordine del giorno con tre minuti di eventuale replica. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al componente che ne faccia richiesta.

Prima della discussione di un argomento all'o.d.g. ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore e uno contro.

Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Comitato a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'o.d.g. al quale si riferisce.

ART.8 La votazione

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

La votazione può avvenire:

- Per alzata di mano
- Per appello nominale, con registrazione dei nomi
- Per scheda segreta

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

ART.9 La deliberazione

Le delibere del Comitato sono atti amministrativi contro i quali è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalla Legge. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera si intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Comitato decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida. Le delibere del Comitato sono soggette all'accesso nei modi e tempi previsti dalla Legge.

ART.10 Il verbale

Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'art. 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata dall'Autorità Giudiziaria.

Il verbale è compilato dal Segretario nominato dal Presidente, su apposito registro.

Il verbale deve dare conto della legalità giuridica della seduta indicando i termini della convocazione (data e numero di protocollo), la data, l'ora e il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I singoli componenti del comitato possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente la dichiarazione e la firma di sottoscrizione: le dichiarazioni vanno lette e trascritte a verbale dal segretario. Il verbale deve essere letto e approvato non più tardi dell'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce, Le eventuali rettifiche e integrazioni verranno inserite all'interno del verbale della seduta successiva.

ART.11 La pubblicità degli atti

Tutti gli atti del Comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del Comitato.

Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. Deve in ogni caso essere osservata la normativa sulla Privacy, con particolare attenzione al divieto di divulgare dati sensibili, contemperandola con il diritto d'accesso. I richiedenti possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al dirigente scolastico. La copia verrà rilasciata dopo versamento dei diritti di segreteria, pari a 0,25 per pagina prodotta, sul c.c.p. dell'Istituto.

ART.12 I compensi

Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato a meno che la Legge non disponga diversamente.

Approvato all'unanimità dal Comitato per la valutazione dei docenti dell'IC "G. Leopardi" di Torre Annunziata, Napoli in data 17/03/2016.



**IL Dirigente scolastico
Prof.ssa Concetta CIMMINO**

All'albo d'Istituto

All'Albo pretorio del sito istituzionale dell'IC "G. Leopardi" di Torre Annunziata, Napoli